

SEZIONE B

CAPITOLATO SPECIALE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura in noleggio di "Sistemi antidecubito" occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria ed ai pazienti domiciliari della A.U.S.L. Valle d'Aosta per un periodo di 36 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi

Lotti n. 8.
N. gara 6370451

Art. 1 – ARTICOLAZIONE DELLA FORNITURA

I quantitativi presunti dei lotti di cui alla Sezione A allegato A1, suddivisi per ciascuna A.S.L., A.O. e IRCCS, sono indicativi e non impegnativi, essendo subordinati a circostanze non esattamente predeterminabili, in quanto variabili in relazione alle diverse necessità degli utilizzatori verificabili nel corso del periodo contrattuale; pertanto non potrà essere accolta alcuna pretesa da parte della Ditta aggiudicataria per eventuali variazioni dei quantitativi.

La Ditta aggiudicataria è tenuta, comunque, a fornire tutta quella maggiore o minore quantità che potrà effettivamente occorrere.

Le attività oggetto dell'appalto costituiscono un Servizio unico e pertanto non verranno prese in considerazione offerte che non contemplino la fornitura dell'intero Servizio alle condizioni minime stabilite previste dal Capitolato Tecnico - sez. A.

Art. 2 – IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo a base d'asta, per quanto descritto all'art. 1 del presente Capitolato e nel Capitolato Tecnico - sez. A e dettagliato nei documenti allegati, per una durata di trentasei (36) mesi, con eventuale rinnovo di dodici (12) mesi è pari a:

Lotto n. 1 –

Sistemi antidecubito a riduzione pressoria continua senza elettrocompressore per la prevenzione e/o il trattamento delle lesioni cutanee **€ 140.855,00** (centoquarantamilaottocentocinquantacinque) Iva esclusa, oltre agli oneri per rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, quantificati in € 1.334 = Iva esclusa.

Lotto n. 2 –

Sistemi a bassa pressione continua per la prevenzione delle lesioni da pressione nei pazienti a medio rischio **€ 2.515.496,40** (duemilionicinquecentoquindici miliautrocentonovantaseivirgolaquaranta) Iva esclusa, oltre agli oneri per rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, quantificati in € 1.334 = Iva esclusa.

Lotto n. 3 –

Sistemi a pressione alternata / fluttuazione dinamica per la prevenzione delle lesioni da pressione in pazienti ad alto rischio e/o il trattamento delle lesioni da pressione fino al III stadio **€ 930.470,80** (novecentotrentamilaquattrocentosettantavirgolaottanta) Iva esclusa, oltre agli oneri per rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, quantificati in € 1.334 = Iva esclusa.

Lotto n. 4 –

Sistemi per la prevenzione dei pazienti ad altissimo rischio e/o il trattamento delle lesioni da pressione fino al IV stadio di varia tecnologia in grado di gestire la macerazione cutanea **€ 361.904,00** (trecentosessantunomilanovecentoquattro) Iva esclusa, oltre agli oneri per rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, quantificati in € 1.334 = Iva esclusa.

Lotto n. 5 –

Sistemi a reale cessione d'aria per la prevenzione dei pazienti ad altissimo rischio e/o il trattamento delle lesioni da pressione fino al IV stadio per terapia intensiva **€ 986.960,00** (novecentottantaseimilanovecentosessanta) Iva esclusa, oltre agli oneri per rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, quantificati in € 1.334 = Iva esclusa.

Lotto n. 6 –

Sovramaterasso **€ 43.125,00** (quarantatremilacentoventicinque) Iva esclusa, oltre agli oneri per rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, quantificati in € 1.334 = Iva esclusa.

Lotto n. 7 –

Cuscini antidecubito **€ 44.384,00** (quarantaquattromilatrecentottantaquattro) Iva esclusa, oltre agli oneri per rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, quantificati in € 1.334 = Iva esclusa.

Lotto n. 8–

Fornitura in noleggio, comprensiva della consegna, dei seguenti "Sistemi antidecubito", occorrenti ai pazienti domiciliari della A.U.S.L. Valle D'Aosta:

- Sub 8 a) Sistemi antidecubito a riduzione pressoria continua senza elettrocompressore per la prevenzione e/o il trattamento delle lesioni cutanee;

- Sub 8 b) Sistemi a bassa pressione continua per la prevenzione delle lesioni da pressione nei pazienti a medio rischio;
- Sub 8 c) Sistemi a pressione alternata / fluttuazione dinamica per la prevenzione delle lesioni da pressione in pazienti ad alto rischio e/o il trattamento delle lesioni da pressione fino al III stadio;
- Sub 8 d) Sovramaterasso;

€ 424.246,24 (quattrocentoventiquattromiladuecentoquarantaseivirgolaventicquattro) Iva esclusa. Gli oneri per rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, non sono dovuti in quanto la A.U.S.L. Valle d'Aosta non ha "la disponibilità giuridica dei luoghi di lavoro in cui svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo".

Per quanto riguarda l'eventuale revisione prezzi, si applicheranno le disposizioni previste dall'art. 115 del D. Lgs. 163/2006 – Codice dei Contratti.

La revisione verrà operata sulla base di una istruttoria che terrà conto dei dati di cui all'art. 7 comma 4 let. c) e comma 5 del D. Lgs. 163/2006.

Art. 3 – PREZZI D'AGGIUDICAZIONE. PREZZI CONSIP

Il prezzo si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, franco e libero di ogni e qualsiasi spesa di trasporto, imballaggio, magazzino, fatto salvo quanto disposto all'art. 115 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. in tema di revisione periodica dei prezzi.

I prezzi proposti dalla Ditta dovranno essere, pena esclusione dalla gara, uguali o inferiori rispetto ai prezzi base indicati nella Sezione A allegato A2 – Prezzi a base d'asta - del disciplinare di gara.

Qualora, in corso di contratto, i parametri delle convenzioni nel frattempo stipulate da Consip S.p.A. siano migliorativi rispetto a quelli offerti dalla ditta aggiudicataria e la Ditta aggiudicataria non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite dell'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999, la Centrale, sentite le aziende sanitarie, esercita il diritto di recesso dal contratto stipulato.

L'esercizio del diritto di recesso avviene secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le modalità di esecuzione del contratto comprendenti le caratteristiche tecniche dei prodotti e quelle dei servizi connessi alla fornitura sono dettagliate nella Sezione A - Capitolato tecnico (sezioni A, A1, A2) e nel presente Capitolato speciale.

Le consegne dovranno essere effettuate presso le Unità Operative di ciascuna AA.SS.LL., AA.OO. e IRCCS, ovvero, ove previsto, presso il domicilio del paziente, così come specificato in sede di ordine, nelle quantità richieste; eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute e pertanto restituite e non pagate, con oneri a carico della Ditta. La Ditta dovrà garantire che, anche durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate le modalità di imballaggio dei prodotti spediti; gli eventuali danni sono a carico del mittente.

I materiali dovranno pervenire entro 24 ore dal ricevimento della richiesta di consegna, ovvero entro 8 ore in caso di consegna presso unità operative intensive, che potrà essere trasmesso anche a mezzo fax.

I prezzi di aggiudicazione si intendono per merce franco magazzini di ciascun Ente committente e, limitatamente al Lotto 8, presso il domicilio degli utenti dell'A.U.S.L. Valle d'Aosta.

Qualora la Ditta aggiudicataria non provveda ad inviare la merce nei termini ordinati previsti, verrà diffidata ad adempiere entro un termine massimo di 12 ore lavorative decorso inutilmente il quale, fatta salva la facoltà di applicare tutte le penali convenzionalmente previste, le Amministrazioni contraenti potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla Ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore onere, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivare.

Ogni consegna dovrà essere accompagnata da regolare documento di trasporto che deve obbligatoriamente indicare:

- numero e data di riferimento dell'Ordinativo di fornitura

- numero e data di riferimento delle Richiesta di consegna/ordine
- luogo di consegna
- elenco descrittivo del materiale consegnato.

La Ditta assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del proprio personale nel periodo estivo e durante il periodo delle festività programmate, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura.

Per ciascun lotto la ditta aggiudicataria si impegna ad accettare le modalità di esecuzione contrattuale (es.: contratto estimatorio ai sensi art. 1556, 1557 e 1558 C.C o di somministrazione ai sensi dell'art. 1559 C.C.) ritenute maggiormente adeguate dalle singole aziende sanitarie.

La Ditta aggiudicataria è impegnata inoltre a svolgere i servizi accessori di informativa e di reportistica dettagliati nell'art. 13 della Convenzione.

Art. 5 – CONTROLLI SULLE FORNITURE

L'accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base del controllo quali-quantitativo effettuato dal Servizio competente delle AA.SS.LL., AA.OO. e IRCCS utilizzatori.

Gli imballi dovranno essere a perdere, sufficientemente robusti per essere trasportati; quelli che a giudizio del personale delle AA.SS.LL., AA.OO. e IRCCS presentassero difetti o manomissioni saranno rifiutati e la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

Sull'imballaggio esterno dovrà essere ben visibile il contrassegno della Ditta, il nome del prodotto, la descrizione, la data ed il numero del lotto di fabbricazione.

Nel caso non fosse possibile verificare/periziare tutta la merce all'atto dell'arrivo, la Ditta dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla qualità e quantità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, all'apertura degli imballaggi o delle confezioni, ne sarà possibile il controllo.

Art. 6 – VARIAZIONI PRODOTTI IN CORSO DI FORNITURA

Nel caso vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi, la Ditta aggiudicataria, previa autorizzazione della Centrale regionale di Acquisto, si impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle medesime condizioni contrattuali.

Le variazioni dei prodotti in corso di fornitura possono consistere in affiancamenti (la Ditta offre accanto al prodotto aggiudicato che continua comunque a fornire un prodotto più aggiornato) o vere e proprie sostituzioni.

Ai fini dell'autorizzazione alla variazione di prodotti in corso di fornitura la Ditta dovrà far prevenire alla Centrale il Modello F 4 presentato in sede di gara, ricompilato con i dati relativi al nuovo prodotto offerto, oltre a schede tecniche, dépliant ed eventuale campionatura.

La Centrale provvederà all'autorizzazione a seguito di adeguata istruttoria tecnica, del cui esito sarà data comunicazione alla Ditta aggiudicataria e alle aziende sanitarie utilizzatrici della convenzione.

Art. 7 – AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI SUI PRODOTTI IN CORSO DI FORNITURA

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire informazioni e mantenere aggiornate le Aziende Sanitarie contraenti su

- qualsiasi evento di carattere non ordinario concernente i beni o i servizi oggetto della fornitura compresi negli ordinativi di fornitura;
- modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (gestione ordini, magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari
- modalità di inoltro dei reclami;
- ogni altro aspetto concernente gli adempimenti contrattuali.

Art. 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La Ditta aggiudicataria emetterà fattura a fronte degli ordini evasi. Ogni singola Azienda Sanitaria utilizzatrice indica gli estremi a cui inviare le stesse nell'Ordinativo di Fornitura.

I pagamenti saranno effettuati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002 come integrato e modificato dal D. Lgs. n.192/2012.

Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, come integrato e modificato dal D. Lgs. n.192/2012.

Gli interessi scaduti non producono interessi.

E' fatto divieto alla Ditta fornitrice, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte di ciascuna Azienda Sanitaria, di interrompere le prestazioni previste dal presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 D.P.R. n. 270/2010 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati a ciascuna Azienda Sanitaria dipendenti da tale interruzione.

In caso di subappalto regolarmente autorizzato è fatto obbligo ai Fornitori affidatari di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora i Fornitori affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Azienda Sanitaria contraente sospende il successivo pagamento a favore dei medesimi appaltatori affidatari.

Art. 9 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI (DUVRI)

In osservanza dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., la stazione appaltante promuove la cooperazione ed il coordinamento e o degli interventi di prevenzione e protezione tra committente e fornitore e/o appaltatore; a tal fine gli Enti interessati predispongono il "documento unico di valutazione dei rischi", di seguito denominato DUVRI preliminare, contenente una valutazione ricognitiva dei rischi standard, relativi alla tipologia di prestazione di che trattasi, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione dei singoli contratti indicando, nel contempo, le misure adottate per l'eliminazione delle c.d. "interferenze".

Si parla di "interferenza" nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello del fornitore e/o appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall' esecuzione del contratto. Deve, inoltre, essere sottolineato che la valutazione dei rischi da interferenza, in particolare negli edifici quali, a titolo esemplificativo, ospedali, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura quali i degenti, ad anche il pubblico esterno.

Sulla base dei rischi standard da interferenza individuati, il servizio di fornitura a noleggio di sistemi antidecubito comporta rischi da interferenza "potenziali" di basso indice.

I DUVRI preliminari forniti da ciascuna Azienda contraente in formato non modificabile, saranno disponibili sul sito www.acquistiliguria.it nella sezione afferente la presente procedura di gara.

Il DUVRI preliminare dovrà essere integrato da ciascuna Amministrazione Contraente, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto e quantificando gli eventuali oneri correlati; il documento definitivo, debitamente compilato e sottoscritto per accettazione esclusivamente dalla ditta aggiudicataria dell'appalto, costituirà parte integrante del Contratto di Fornitura di ciascuna Azienda Sanitaria.

Resta comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle

misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

Art. 10 – CONVENZIONE DI FORNITURA

A seguito dell'aggiudicazione definitiva e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla norme vigenti, la stipulazione della Convenzione di Fornitura avrà luogo entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di aggiudicazione, ovvero in altro termine espressamente concordato con l'aggiudicatario.

La Convenzione di Fornitura non può comunque essere stipulata prima di 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione.

La Convenzione di Fornitura sarà registrata a cura della Centrale secondo le modalità previste dall'art. 11 D.Lgs. 163/2006.

Le spese di registrazione e di bollo per la formalizzazione del contratto saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

Ciascuna Azienda Sanitaria provvederà ad emettere un Ordinativo di Fornitura per ciascuna delle ditte aggiudicatrici della fornitura.

Con l'Ordinativo di Fornitura le aziende sanitarie comunicano alla Ditta aggiudicataria la volontà di acquisire i prodotti/prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta.

La Convenzione di fornitura disciplina in particolare i seguenti aspetti contrattuali:

1. penalità
2. risoluzione del contratto
3. recesso dal contratto
4. brevetti industriali e diritto d'autore
5. cessione del contratto
6. subappalto
7. danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
8. cauzione definitiva
9. trattamento dei dati personali
10. adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte del Fornitore

Art. 11 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse riguardare i rapporti tra Centrale e fornitori, è territorialmente competente in via esclusiva il Tribunale di Genova.

Per le controversie relative alla mera esecuzione del contratto e perciò i rapporti tra aziende sanitarie contraenti e fornitori, territorialmente competenti in via esclusiva saranno il Tribunale di Genova, Imperia, Savona e La Spezia, in ragione del territorio in cui hanno sede le diverse aziende sanitarie contraenti.

Art. 12 – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

La Ditta aggiudicataria accetta tutte le clausole riportate, nessuna esclusa od eccettuata.

Art. 13 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto all'interno del presente Capitolato, si fa espresso richiamo a tutte le disposizioni di legge attualmente in vigore con specifico riferimento al D.Lgs. 163/2006 e smi "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e al Regolamento attuativo del Codice degli Appalti di cui al D.P.R. 05/10/2007 n. 207.